

NOTIFICA PRELIMINARE PER I LAVORI EDILI (art. 99 D.L.vo 81/08 e s.m.i.)

Nei lavori edili il committente o il responsabile dei lavori, prima del loro inizio, deve trasmettere una notifica preliminare. I casi in cui va predisposta tale comunicazione sono elencati nell'art. 99 comma 1 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori contestualmente al conferimento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e successivamente, prima dell'affidamento dei lavori, nomina il coordinatore per l'esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto citato.

Le notifiche della norma dovranno essere trasmesse, per tutto il territorio dell'ASL VCO, tramite il sistema MUDE sul sito <https://www.mude.piemonte.it/site/> nella sezione ***accesso al servizio***.

La Regione Piemonte, con DGR 17-1036 del 21/02/2020 (pubblicata sul BUR del 27/02/2020), ha deliberato che a partire dal 1° marzo 2020, nei comuni che hanno aderito e attivato il sistema MUDE Piemonte, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all'art. 99 comma 1 del Dlgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi.

In tutti i comuni che hanno aderito e attivato il sistema MUDE Piemonte, la notifica preliminare inoltrata tramite il sistema MUDE Piemonte dal committente o dal responsabile dei lavori è anche valida agli effetti dell'art. 90 comma 9 del Dlgs 81/08 e non è necessario da parte del committente o del responsabile dei lavori inviare via PEC copia del file di notifica preliminare agli uffici comunali.

Il professionista incaricato, per poter compilare il modello Mude di Notifica Preliminare cantiere assegnandosi il ruolo corretto nell'ambito dell'istanza di Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare), deve necessariamente selezionare in fase di accreditamento (o se già accreditato attraverso la funzione di Modifica dati personali della propria Scrivania) il suddetto ruolo nella sezione Ruoli della dichiarazione.

Per le modalità operative di compilazione e inoltro dell'istanza si rimanda alla guida Guida Mude FO – Notifica Preliminare Cantiere pubblicata nella sezione per i Professionisti Guida all'uso del servizio.

Sia nei comuni che hanno attivato sia nei comuni che non hanno attivato il sistema MUDE Piemonte e, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a inoltrare via PEC copia del file di notifica preliminare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, nei casi previsti, alle Prefetture.

SCHEMA RIASSUNTIVO DI ALCUNI OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 90 DEL D.L.vo 81/08

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.